

In accordo al §66.B.405, il credit report deve determinare e dimostrare, in maniera molto dettagliata, e pertinente alla particolare categoria della LMA per la quale si ricerca il credito di esame, una rispondenza tra ogni argomento trattato in ciascuno dei moduli e sottomoduli di cui alla appendice I della Parte 66, con il relativo indicatore del grado di conoscenza che si intende conseguire (livello cognitivo e votazione d'esame), e il programma di dettaglio degli insegnamenti erogati per il conseguimento della qualificazione tecnica interessata, con i relativi obiettivi cognitivi prefissati.

Al fine di identificare l'eventuale votazione minima da conseguire nell'insegnamento, comparabile al pass mark del 75% previsto dalla Parte -66, questa è determinata rispetto alla votazione massima conseguibile opportunamente pesata, se necessario, attraverso il confronto tra gli indicatori di livello cognitivo previsti per la materia dalla Parte 66 e quello indicato per la medesima nel ECR (ad es. nel caso universitario, la votazione minima dell'esame risulterebbe 23/30, potendo essere ridotta laddove l'esame intendesse coprire moduli/sottomoduli o argomenti il cui livello cognitivo target della Parte 66 fosse inferiore a 3, che è quello tipico dell'istruzione universitaria o comunque post scuola secondaria superiore). Ad es. per i moduli **"1-Matematica"** e **"2-Fisica"** la votazione minima dell'esame risulterebbe accettabile se pari a 18/30.

In pratica per ogni argomento/materia di ogni singolo modulo e sottomodulo occorre indicare e dichiarare in quale insegnamento, o combinazione di insegnamenti, della qualificazione in questione è possibile identificare che esso è stato trattato ad un livello tale da assicurare il raggiungimento di un livello di conoscenza equivalente a quello richiesto dalla Appendice I della Parte 66. Tale equivalenza deve essere dichiarata esplicitamente e motivata puntualmente supportandolo con evidenze. Per far ciò occorre fornire ogni dettaglio possibile, compresi quelli relativi ai libri di testo, dispense o altra letteratura indicati dall'istituto agli studenti come da utilizzare per la preparazione dell'esame (copie di questi sono incluse o deve essere indicato dove sono reperibili dando la disponibilità dell'accesso ad esse ad ENAC per il tramite dell'ispettore incaricato delle verifiche sull'ECR) .

Si fornisce un **sample**, per uno dei moduli dell'Appendice I della Parte 66, che può risultare come spunto per la predisposizione delle matrici di rispondenza da fornire nel ECR in accordo al §66.B.405.

Incluso nel corpo dell'ECR stesso, o inserito nell'insieme delle procedure proprie dell'istituto la cui sezione dedicata diventa parte integrante del ECR da fornire ad ENAC, deve essere fornita una sezione in cui è descritto e disciplinato l'impianto organizzativo, procedurale e decisionale che sovrintende:

1. alla redazione dell'ECR e garantisce il suo continuo aggiornamento per tener conto della naturale evoluzione dei contenuti della suddetta qualificazione e dell'Appendice I alla Parte 66 per il mantenimento della validità dello stesso (rif. 66.B.405(d)); e
2. al rilascio di un attestato, identificato nel ECR o nell'insieme di procedure in esso richiamato, attraverso il quale l'istituto interessato "qualifica" verso ENAC, le persone che conseguono presso di esso lo specifico titolo accademico, di studio o certificato di qualificazione e che da loro titolo a richiedere a ENAC, in occasione della presentazione della domanda di rilascio della LMA, il riconoscimento dei crediti di esame di cui 66.A.25(c)2 in coerenza con i contenuti del ECR approvato come riportato nell'attestato.